CONTENZIOSO BANCARIO ED EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI

Relatori:

Dott. Antonio Morese
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott. Pierluigi Urzini
Dottore Commercialista e Revisore Legale



_____

Napoli, 20 febbraio 2025

Ripetizione indebito e recupero del credito

_____

Relatore:

Dott. Antonio Morese

L’indebito bancario

- Per indebito in ambito bancario si definisce il pagamento di una somma da parte del cliente pur in assenza di un obbligo legale, con il conseguente ricalcolo di interessi, commissioni, spese, eliminazione della capitalizzazione (anatocismo), verifica usura, ecc

- In linea generale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l’onere di fornire le prove e i documenti (art. 2697 c.c.)

- Ripartizione onere della prova fra banca/cessionaria e cliente:
  - ✓ Il cliente deve provare di aver effettuato il pagamento delle somme richieste
  - ✓ La banca/cessionaria deve provare la legittimità del prelievo o degli addebiti contestati

La ripartizione dell'onere della prova

Nel contenzioso bancario l'onere della prova opera in modo diverso a seconda che:

- l'azione venga promossa dal cliente (ripetizione indebito, accertamento negativo del credito, risarcimento danno, domanda riconvenzionale): il correntista ha l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, di documentare l'esecuzione della prestazione, l'inesistenza del titolo e di dare prova documentale dei fatti costitutivi (estratti conto, contratti, ecc.)

- l'azione venga promossa dalla banca/cessionaria (recupero del credito, decreto ingiuntivo, ammissione al passivo del fallimento, precetto, domanda riconvenzionale): il titolare del credito ha l'onere di provare gli elementi costitutivi delle sue pretese con la produzione dei contratti e della movimentazione contabile (estratti conto dall'origine, fatture, presentazione anticipi, piano ammortamento mutuo, ecc.)

La domanda riconvenzionale

- Secondo la recente giurisprudenza, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del credito o di ripetizione dell'indebito e la banca/cessionaria oltre a chiedere il rigetto della pretesa proponga domanda riconvenzionale, ambedue le parti hanno l'onere di dimostrare le rispettive pretese *(Cass. n. 23852/2020)*
- Allo stesso modo, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il correntista opponente spieghi domanda riconvenzionale, entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e/o l'esistenza del credito dedotto in lite *(Cass. n. 22387/2021)*
- La S.C. ha anche chiarito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il cliente che propone domanda riconvenzionale di natura creditoria contro la banca è gravato dall'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito, non potendosi applicare in tal caso il criterio del c.d. saldo zero *(Cass. n. 11543/2019, Cass. n. 32016/2019, Cass. n. 330/2020)*

Rilevanza degli estratti conto

- Funzione degli estratti conto: prova documentale delle operazioni eseguite fra banca e cliente

- Responsabilità della banca/cessionaria: fornire gli estratti conto in caso di contestazione del cliente limitati agli ultimi 10 anni (ex art. 119 TUB) o in caso di azione giudiziale di recupero del credito produrre le movimentazioni del conto sin dall'apertura del rapporto (in caso di conti particolarmente datati sarebbe consigliabile effettuare una preventiva valutazione con un CTP)

- Possibili omissioni: cosa accade se mancano alcuni estratti conto intermedi (riconciliazione saldi) e quelli sin dall'accensione del conto (saldo zero)

Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed art. 119 TUB

- L'istanza ex art 210 c.p.c. in corso di causa è uno strumento residuale utilizzabile dal cliente solo se la prova del fatto non sia diversamente acquisibile e l'iniziativa non abbia finalità esplorativa

- La giurisprudenza la ritiene ammissibile solo se vi sia prova di una precedente richiesta del cliente alla banca di documenti ai sensi dell'art. 119 TUB (ultimi dieci anni) o se la banca si sia rifiutata di fornire la documentazione inerente i rapporti in essere (*Cass. n. 24641/2021)*

Il saldo zero come punto di partenza

- Quando si parla di saldo zero ci si riferisce alla domanda giudiziale effettuata in un'azione di riconoscimento del credito nella quale si chiede al Giudice l'azzeramento del saldo iniziale annotato nel primo estratto conto depositato agli atti, qualora esso sia negativo *(Cass. n. 17584/2024, Cass. n. 10140/2022)*
- Dall'azzeramento del saldo iniziale negativo, ne consegue la riduzione quantitativa del livello dell'esposizione del cliente
- In assenza del deposito degli estratti conto sin dall'accensione del rapporto il Giudice nei quesiti formulati al CTU potrà richiedere:
  - ✓ se ad agire è la banca/cessionaria, di ricondurre a zero il saldo iniziale passivo rilevato dagli estratti conto in quanto non provato (si consiglia di porre particolare attenzione ai documenti da depositare)
  - ✓ se ad agire è il cliente, di partire dal saldo banca (in tal caso va proposta l'eccezione di prescrizione e richiesta la verifica delle rimesse solutorie *(Cass. SS.UU. n. 24418/2010)*

Il ruolo dei contratti bancari nel contenzioso

- Il contratto di accensione del conto corrente, di apertura di credito, di modifica delle condizioni economiche, i contratti quadro e gli atti integrativi di affidamento costituiscono la base legale fondamentale sia per attestare le operazioni tra banca e cliente che e per fornire la prova della determinazione scritta di tassi e costi ai sensi di legge (si consiglia di porre particolare attenzione alla verifica delle rispettive sottoscrizioni ed alla presenza della data certa)

- Termini contrattuali: devono essere rispettate le previsioni normantive nella pattuizione degli interessi, delle commissioni, delle spese, delle valute, del regime di capitalizzazione, ecc. (art. 1284 c.c. ed art. 117 TUB)

- Applicazione tassi ultralegali non pattuiti in validi contratti: se le condizioni economiche non risultano concordate per iscritto ai sensi di legge si può configurare un indebito e la differenza delle competenze passive pagate andrà restituita al cliente a seguito del ricalcolo del rapporto ad opera del CTU in sede giudiziale

Esame documenti e calcoli preventivi del rapporto di conto corrente

Visti i possibili rischi di causa connessi ad una CTU in sede giudiziale, prima di agire in giudizio per il recupero del credito è consigliabile effettuare un'attenta e preventiva analisi della documentazione probatoria disponibile (contratti, estratti conto, fatture, piano ammortamento, ecc.), anche con ausilio di CTP per un eventuale ricalcolo precauzionale del rapporto:

- se ad agire è la banca/cessionaria, va verificata la disponibilità di validi contratti con la pattuizione scritta delle condizioni economiche, nonché degli estratti conto integrali sin dall'origine (eventuale ricalcolo preventivo per ogni valutazione economica sul prosieguo)

- se ad agire è il cliente, va verificata la disponibilità dei contratti con la pattuizione scritta delle condizioni economiche, visto che l'onere della prova degli estratti conto è a carico della parte attrice (va sollevata l'eccezione prescrizione decennale e la verifica rimesse solutorie)

Opposizione a decreto ingiuntivo

Per i crediti bancari si può ottenere legittimamente l'emissione del decreto ingiuntivo a seguito della produzione della sola certificazione ex art. 50 TUB, ma tale documentazione si rivela insufficiente nella successiva fase di merito in caso di opposizione, dove diviene indispensabile la produzione dei contratti e degli estratti conto integrali, pena l'applicazione del c.d. saldo zero e del ricalcolo del rapporto da parte di un CTU nominato dal Giudice (si consiglia di valutare un'eventuale verifica preventiva dei documenti e/o procedere ad un ricalcolo precauzionale del conto corrente). Infatti, in tal caso la banca/cessionaria dovrà documentare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio e la fondatezza della domanda con la produzione:

- del titolo genetico (contratto di accensione conto corrente, contratto di apertura di credito, affidamento, ecc.) da cui rilevare la determinazione scritta ai sensi di legge delle condizioni economiche applicate (ex art. 1284 c.c. ed art. 117 TUB)
- delle scritture contabili di riferimento, ovvero gli estratti conto e i riassunti scalare per tutta la durata del rapporto

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in materia bancaria

- Dopo la nomina del CTU e la formulazione dei quesiti occorre porre attenzione alla documentazione disponibile ed a quella prodotta agli atti del giudizio per poter conseguentemente valutare il rischio di causa e/o l'opportunità di dare corso, in caso di assenza dei contratti, ad eventuali transazioni con il cliente

- In genere, la causa verrà decisa dal Giudice sulla base delle risultanze dei calcoli operati dal CTU in risposta ai quesiti formulati, per cui è fondamentale l'assistenza tecnica e la collaborazione fra il gestore della posizione, il difensore nominato e il consulente della banca

- Criticità nella fase di CTU: esibizione nuovi documenti, interpretazione quesiti, ipotesi di calcolo alternative, osservazioni dei CTP, integrazioni, ecc

Recupero crediti: la strategia più efficace

- Richiedere una CTP preventiva fornendo al consulente tutta la documentazione rinvenuta (contratti, estratti conto, piano di ammortamento, fatture, anticipi, ecc.)

- All'esito, valutare se avviare possibili accordi transattivi con il cliente nell'ipotesi della presenza di criticità o carenze documentali ovvero dare corso ad azioni giudiziarie, concordando con il CTP e il difensore nominato la documentazione da esibire in corso di causa prima della CTU

Ripetizione indebito: la strategia più efficace

- Verificare la disponibilità dei contratti da cui rilevare la determinazione scritta delle condizioni economiche, il rispetto dei tassi soglia usura, ecc

- In assenza di validi contratti, richiedere una CTP preventiva per individuare eventuali rimesse solutorie e valutare possibili accordi transattivi con il cliente prima della CTU in presenza di eventuali criticità

- In corso di causa, nominare CTP per assistenza nella operazioni peritali e per concordare con il gestore e il difensore nominato i documenti e gli estratti conto da produrre

La Cassazione sull'onere della prova

Di seguito l'orientamento della Cassazione riguardo all'onere della prova ex art. 2697 c.c. gravante sul correntista e sulla banca nel contenzioso:

- ove sia il correntista ad agire giudizialmente dovrà farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto; con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di *causa debendi (Cass. n. 10140/2022)*

- qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio solo ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente "*anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti» (Cass. n. 17584/2024)*

- in mancanza di elementi utili alla ricostruzione del conto, se è il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito e la banca/cessionaria a resistere in giudizio, dovrà assumersi come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni il saldo iniziale risultante dal primo degli estratti conto acquisiti in giudizio *(Cass. 18961/2023, Cass. n. 3435/2020)*

- laddove viceversa sia la banca ad agire in giudizio per il pagamento delle somme portate dal saldo di conto corrente, salvo quanto affermato in merito all'estratto conto che non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, graverà sulla medesima l'onere della produzione dell'intera serie degli estratti conto, cosicché - in difetto - i conteggi verranno rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti *(Cass. n. 17584/2024, Cass. 23852/2020)*

Domande e risposte

Spazio per la discussione e chiarimenti

La prescrizione: rimesse solutorie tra fido di fatto e conto ricostruito

_____

Relatore:

Dott. Pierluigi Urzini

La prescrizione dopo la sentenza Cassazione SS.UU. n. 4418/2010

La prescrizione dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010:

- Il *dies a quo* della prescrizione, in relazione alle somme illegittimamente addebitate al cliente dalla banca, varia a seconda che le rimesse in conto corrente siano solutorie o ripristinatorie

- L'articolo 2935 c.c. recita che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

- Il termine di 10 anni per esperire l'azione di ripetizione dell'indebito ex art.2033 del c.c., decorre:

  - ✓ dalla chiusura del conto, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista e quindi senza alcuna valenza di pagamento alla banca
  - ✓ dalla data dei singoli addebiti, nel caso in cui il correntista esegua effettivamente un pagamento alla banca

Rimesse solutorie

- Il concetto di rimessa solutoria quale atto di pagamento. Per rimessa solutoria si intende un versamento operato su di un conto corrente in passivo, quando non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, ovvero su di un conto corrente in scoperto essendo i versamenti destinati a coprire quella parte del passivo eccedente il limite dell'accreditamento

- Il concetto di rimessa ripristinatoria della provvista. Una rimessa ha natura meramente ripristinatoria quando il versamento avviene su un conto corrente con saldo entro il limite del fido

Problematiche applicative della sentenza Rordorf

- Conto Storico/Conto Ricostruito: verifica delle rimesse solutorie sul "*conto corrente storico*", ovvero sulla movimentazione bancaria annotata negli estratti conto senza alcuna preventiva epurazione delle poste illegittime. Orientamento giurisprudenziale minoritario registrandosi in tale direzione sentenze di merito e di corte di appello (ex multis della recente decisione del Tribunale di Torino del 20 febbraio 2024, oltre alla chiarezza della motivazione, si apprezzano le interessanti riflessioni che inducono a privilegiare — al fine di qualificare la natura solutoria o ripristinatoria del versamento e di verificare la prescrizione del diritto di credito azionato dal correntista —il c.d. saldo banca rispetto a quello rettificato**.** Impostazione,

quest’ultima, che si discosta da quella di legittimità la quale, ad avviso del Giudice di merito, mostra punti di criticità. Secondo il Tribunale di Torino, infatti, ai fini della prescrizione gli addebiti sul conto devono essere valutati con la stessa imputazione operata dalle parti al momento del loro verificarsi, posto che l’azione di ripetizione deve essere rapportata al concreto andamento del rapporto contrattuale e non a quello rettificato

- Verifica delle rimesse solutorie sul “conto corrente ricostruito”, ovvero sulla movimentazione preventivamente epurata dalle poste illegittime. Orientamento maggioritario affermato e confermato di recente dalla Corte di Cassazione (*ex multis sentenza n. 7721 del 2023 e n. 18742 del 2023)*

Problematiche connesse alla valutazione degli affidamenti

- Necessità della forma scritta *ad substantiam* ex art.117 TUB

- Riconoscimento di un “affidamento di fatto”, in mancanza di contratti di apertura di credito

- Riconoscimento di un affidamento per *facta concludentia* desumibile da elementi fattuali rilevabili dall’esame degli estratti conto bancari. Orientamento giurisprudenziale prevalente rilevabile soprattutto dai quesiti posti ai CTU è quello procedere all’individuazione delle rimesse solutorie

- ✓ Quesito Corte di Appello di Napoli .."- *in assenza di un contratto di apertura di credito stipulato per iscritto, andrà accertato se siano stati effettuati versamenti da parte del correntista in momenti in cui il conto registrava un saldo negativo: nell'ipotesi affermativa, le singole rimesse saranno considerate solutorie nella misura necessaria a riportare a zero il saldo; qualora, però, dalla documentazione acquisita al processo, e in particolare dai riassunti scalari, possa evincersi l'esistenza di un fido di fatto, andrà accertato se siano stati effettuati versamenti da parte del correntista in momenti in cui il conto registrava un saldo passivo eccedente i limiti dell'affidamento di fatto concesso: nell'ipotesi affermativa, le singole rimesse saranno considerate solutorie nella misura necessaria a riportare il saldo entro il predetto limite".*

- ✓ Quesito Tribunale di Torino …….”*Ai fini della risposta ai quesiti il C.T.U. consideri affidato il c/c quando dalla documentazione in atti risulti l’esistenza di un fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (ad es. dagli estratti conto, dai riassunti scalari, dai report di Centrale rischi agli atti), anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto”.*
- Onere della prova a carico della banca e del correntista, strategia da adottare a seconda della veste processuale rivestita in giudizio. Sul tema Cass. Civ. Sez. I 26 settembre 2023, n. 27390. La Corte ha poi chiarito che:
- ✓ il cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell’indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, vale a dire, a fronte della

annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, il fatto impeditivo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio, spostando così l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto

- ✓ la Banca, che eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto quale fatto estintivo, ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata. In tal caso, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la Banca ne abbia allegato il fatto costitutivo, vale a dire l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene

Il ruolo del Consulente Tecnico di Parte nell'ambito del contenzioso bancario

_____

Relatore:

Dott. Antonio Morese

Il Consulente Tecnico di Parte

- Il compito principale del CTP nominato dalla banca/concessionaria nell'ambito del contenzioso bancario è quello di identificare eventuali profili connessi all'usura, all'anatocismo, alla conformità delle condizioni economiche pattuite, alla ricostruzione dei rapporti e di valutazione degli elementi critici che si possono riscontrare nei contratti bancari e finanziari

- In ambito stragiudiziale l'attività del CTP si sostanzia nella valutazione del rischio dell'azionamento del credito originato dall'eventuale presenza di criticità "tecniche" nei contratti stipulati o nell'esecuzione di questi, attraverso la elaborazione di appositi conteggi

- In ambito giudiziale, l'attività del CTP si sostanzia nella assistenza alla banca/concessionaria nel corso delle operazioni peritali presso il CTU e nella valutazione della convenienza a definire bonariamente le controversie

Il ruolo del Consulente Tecnico di Parte nell'ambito dei giudizi bancari

- Durante una controversia giudiziale la banca/cessionaria ha la facoltà di avvalersi di un consulente tecnico affinché collabori con il difensore in qualità di esperto in possesso di conoscenze tecnico-specialistiche necessarie per la risoluzione della controversia o per l'accertamento dei fatti di natura contabile
- Il Consulente Tecnico di Parte assume principalmente una funzione di controllo e di contraddittorio sull'operato del CTU, al fine di dare ai fatti l'interpretazione maggiormente conveniente per la banca/cessionaria
- Le osservazioni del consulente tecnico di parte e le sue conclusioni contenute nella relazione costituiscono allegazioni difensive di carattere contabile che, sebbene non abbiano valore probatorio autonomo, possono essere liberamente valutate dal giudice
- Al CTP vanno forniti tutti i documenti bancari e i principali atti di causa per l'esame della controversia e per la formulazione di osservazioni e note alla relazione del CTU, contrapponendo eventuali conteggi alternativi e orientamenti giurisprudenziali

Il ruolo del Consulente Tecnico di Parte in fase preventiva

- Prima dell'avvio di un giudizio di recupero crediti è consigliabile per la banca/cessionaria verificare, tramite l'ausilio di un CTP, la completezza della documentazione disponibile a supporto della pretesa creditoria che si intende azionare
- In particolare, va accertata la presenza dei contratti con la determinazione scritta dei tassi, la disponibilità degli estratti conto integrali, delle distinte di presentazione delle fatture, dei contratti di finanziamento, il rispetto dei tassi soglia usura, ecc., procedendo se del caso ad un ricalcolo precauzionale dei rapporti per valutare i documenti da produrre e per verificare la sussistenza di un saldo passivo
- La valutazione dell'azionamento del credito è essenziale ai gestori ed ai legali delle banca/concessionaria che devono depositare atti di precetto o ricorsi per decreto ingiuntivo per il recupero del credito, identificando preliminarmente profili critici e prevenendo l'instaurarsi di contenziosi eccessivamente rischiosi
- L'attività preventiva del CTP consente anche di inquadrare l'impatto economico di un giudizio, di quantificare il probabile rischio causa e di adeguare, laddove necessario, gli importi iscritti in bilancio al Fondo Rischi ed Oneri

Criticità rilevabili dal Consulente Tecnico di Parte

Le criticità maggiori in presenza di un'azione di recupero del credito sono riscontrabili in particolare:

- nella corretta pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, che secondo la costante giurisprudenza, devono essere indicate nei contratti non solo con la percentuale ma anche con i criteri e le modalità di calcolo

- nell'assenza dell'originario contratto di accensione del rapporto

- nella impossibilità di acquisire gli estratti conto integrali o nella lunga durata del rapporto con il conseguente probabile danno per la banca in caso di produzione in giudizio degli estratti conto dall'origine

- nella pattuizione o applicazione di tassi oltre la soglia usura, con l'utilizzo delle formule del TEG indicate dalla Banca d'Italia (usura originaria o sopravvenuta)

- nella esatta indicazione sia del TAN che del TAE, visto il recente orientamento della Cassazione *(Cass. n. 18664/23, n. 10775/2024)* che ritiene nulla la clausola anatocistica qualora nel contratto vi sia la previsione di un tasso di interesse creditore annuo effettivo (TAE) corrispondente a quello nominale (TAN). Pertanto, qualora l'indicazione del tasso creditore annuo effettivo (TAE) non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione, secondo la S.C. non risulta integrato uno dei presupposti previsi dall'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, TUB, e quindi non soddisfatta la corretta pattuizione della capitalizzazione infrannuale

- nel divieto di anatocismo dall'1/01/2014, in virtù di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014 (L*egge n. 147/2013*) che ha modificato l'art. 120 del TUB, la recente sentenza della Cassazione n. 21344/2024 ha precisato che tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione da parte del CICR della prevista Delibera. La Suprema Corte, nonostante riconosca che il dato testuale dell'art. 120 TUB sia impreciso, ritiene che l'interpretazione letterale della norma non possa che condurre al divieto assoluto di anatocismo dal 2014, come peraltro già suggerito dalla dominante dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito. Ciò in quanto, vista la mancanza di una disciplina transitoria, deve considerarsi non più applicabile la delibera CICR del 9/02/2000 e ripristinato "… *anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici".*

Le ricostruzioni contabili del Consulente Tecnico di Parte

Il consulente tecnico può essere incaricato dalla banca/concessionaria di:

- rielaborare un rapporto di c/c sulla base delle previsioni contrattuali disponibili e degli estratti conto rinvenuti, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali

- ricostruire un piano di ammortamento di un finanziamento sulla base degli elementi e dei dati indicati in contratto, considerando i pagamenti eseguiti dal cliente ed i tassi pattuiti

- verificare la corretta pattuizione e applicazione dei tassi soglia usura, alla luce delle formule del TEG e delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia

- quantificare la residua esposizione debitoria rinveniente dagli anticipi su fatture rimasti insoluti, analizzando le distinte di presentazione e le fatture

- fornire la precisazione del credito per i mutui e i rapporti azionati in ambito esecutivo ai sensi dell'art. 2855 c.c.

- individuare le rimesse solutorie extrafido ultradecennali sui conti correnti, ai sensi della sentenza della Cassazione a SS. UU. n. 24418/2010, considerando il saldo banca o il saldo ricostruito, il fido effettivo o quello di fatto

- analizzare e riclassificare i bilanci dei clienti della banca al fine di comprovare il merito creditizio, l'abusiva concessione dle credito o l'assenza di situazioni di crisi ed insolvenza

Il piano di ammortamento «alla francese»

Riguardo alla regolarità del piano di ammortamento dei finanziamenti secondo il metodo «alla francese», si evidenzia la recente **sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15340 del 29.05.2024** che ha posto fine alla giurisprudenza contraddittoria sul tema dei rimborso prestiti con tale criterio ed ha escluso la nullità dei relativi contratti di mutuo. La Corte chiarisce infatti che l'assenza di indicazioni sulle modalità di ammortamento, in particolare sul calcolo degli interessi, non comporta la nullità del contratto di finanziamento, stabilendo il seguente principio di diritto: "*In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale,* ***non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto"*** *degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".*

Le SS. UU. hanno dunque risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese relativo alle conseguenze dell'omessa indicazione all'interno di un contratto di mutuo bancario del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN). Trova quindi conferma che il metodo di ammortamento c.d. alla francese - in cui la quota capitale aumenta gradualmente mentre la quota interessi decresce - **non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi,** poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.

Domande e risposte

Spazio per la discussione e chiarimenti

I conti anticipo

_____

Relatore:

Dott. Pierluigi Urzini

Natura e funzionamento dei conti anticipo

L’anticipo fatture è una forma di finanziamento basata sull'anticipo dell'importo delle fatture emesse. La banca si riserva di richiedere la restituzione in caso di mancato pagamento a scadenza avvenuta. Permette di anticipare l'incasso a fronte di fatture emesse con pagamento tramite rimessa diretta (normalmente bonifico bancario). Il conto anticipi, è un conto tecnico collegato funzionalmente ad un conto corrente di corrispondenza sul quale sono regolate le operazioni di anticipo e quelle di storno. Normalmente presenta un saldo debitore che rappresenta lo stato del portafoglio anticipato, ovvero il saldo “**in linea capitale**” delle fatture insolute. Gli interessi e gli altri costi/oneri proprio del conto anticipo sono addebitate sul conto corrente ordinario con la periodicità pattuita.

La prescrizione dei conti anticipo:

- decorrenza dalla chiusura del rapporto
- decorrenza dal singolo giroconto delle competenze sul conto corrente ordinario ex art.2935 c.c.
- decorrenza dal versamento solutorio registrato sul conto corrente ordinario

Problematiche legate al recupero del credito derivante dalle anticipazioni insolute

- Problematiche legale al riconoscimento del credito vantato dalla banca per le fatture insolute volturato a sofferenza al di fuori del conto corrente ordinario

- Problematiche legate al riconoscimento degli interessi tempo per tempo addebitati sul conto corrente ordinario su cui era regolata la linea di credito per anticipo fatture. Produzione delle concessioni delle linee di credito con le condizioni economiche. Produzione dei prospetti di liquidazione interessi anticipi fatture per provare la legittimità degli addebiti operati dalla banca sempre sul conto corrente ordinario

Documentazione da produrre a sostegno della domanda recuperatoria del credito derivante dall'anticipo fatture

- Contratto quadro di affidamento, copia delle fatture anticipate, copia delle lettere di cessione con indicazione del tasso pattuito per la singola anticipazione, copia delle contabili di accredito degli importi anticipati

- Prospetti di liquidazione anticipo fatture

Onere della prova

- Onere della prova a carico della banca e del correntista, strategia da adottare a seconda della veste processuale (parte attrice o convenuta)

Domande e risposte

Spazio per la discussione e chiarimenti